



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 19/08/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2015, n. 1534

Cont. n. 1492/09/GR. Consiglio di Stato - Regione Puglia c/C. M.R. srl. Sopravvenuto difetto di interesse.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con provvedimento n. 783 del 23/3/2010 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre appello al Consiglio di Stato, a mezzo dell'Avv. Maria Grimaldi e dell'Avv. Adriana Shiroka dell'Avvocatura Regionale, avverso la sentenza n. 3019/09 del TAR Puglia sede di Bari, pronunciata sul ricorso R.G. 1733/09 promosso dal C. M. R. srl innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1494 del 4/8/2009, ad oggetto: «Accordi contrattuali anno 2009 - Linee Guida», nella parte in cui individua i «Criteri accordi contrattuali per prestazioni di riabilitazione post acuzie intensiva ed estensiva (ex art. 26 legge n. 833/1978, legge regionale n. 23/2008 allegato 1 par 3.2.2) erogate da strutture private e accreditate anno 2009», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresa, ove occorra, della nota prot. n. 151108/UOR 01 del 24.08.2009 del Direttore Generale f.f. ASL BA;

con "avviso di perenzione" comunicato a mezzo PEC il 27.3.2015, la III sezione del Consiglio di Stato ha comunicato che, essendo decorsi cinque anni dalla data del deposito dell'appello, il ricorso R.G. 2484/10 sarà dichiarato perento qualora la parte appellante, entro 180 giorni dalla ricezione dell'avviso, non presenti una nuova domanda di fissazione d'udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'art. 24 c.p.a. e dal suo difensore;

il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, con nota prot. AOO/15/15416 del 4.5.2015, ha comunicato che "non persiste l'interesse della Regione alla decisione del ricorso, atteso che quanto annullato con sentenza n. 3019/09 dal TAR Bari riguardo alla DGR n. 1494/2009 trova superamento nel dettato dell'art. 8, L.R. n. 4/2010".

Il Presidente, ravvisato il sopravvenuto difetto di interesse per l'Amministrazione alla pronuncia del Consiglio di Stato, propone che la Giunta Regionale deliberi di non presentare una nuova domanda di fissazione dell'udienza affinché il giudizio sia dichiarato perento.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non presentare una nuova domanda di fissazione dell'udienza al Consiglio di Stato affinché il giudizio illustrato in premessa sia dichiarato perento;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---